



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 7: POLITICHE SOCIALI – CONSIGLIO COMUNALE

Ufficio Servizi Socio Assistenziali



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA CONDUZIONE IN USO PRECARIO A PENSIONATI DI ORTI RICAVATI SU TERRENI DI PROPRIETA' COMUNALE

Art.1) I lotti di terreno, destinati ad orti per anziani, sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale e vengono assegnati in gestione agli anziani pensionati, residenti nel territorio comunale, in appezzamenti pari a mq. 60.

Art. 2) Gli orti potranno essere assegnati anche a persone non pensionate, comunque residenti nel Comune di Cattolica, su indicazione del servizio sociale dell'Az. U.S.L. 41.

Art. 3) L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione in qualsiasi momento, a seguito di sopravvenuta necessità, con semplice lettera, con un preavviso di mesi tre.

Art. 4) L'Amministrazione declina qualsiasi responsabilità civile e penale su eventuali danni o incidenti a persone e cose provocati dalla conduzione dell'appezzamento. Il conduttore è tenuto alla stipula di assicurazione individuale o collettiva a copertura dell'attività svolta.

Art. 5) L'anziano può presentare domanda in qualunque momento dell'anno per ottenere la conduzione dell'orto e verrà collocato in graduatoria in ordine di data di presentazione; eventuali cambi di ubicazione dell'orto potranno essere richiesti all'Amministrazione che procederà conferendo precedenza rispetto alle persone collocate in graduatoria.

Art.6) L'assegnazione, in uso gratuito, riveste carattere temporaneo ed è legato alla materiale possibilità fisica di coltivare personalmente l'orto in oggetto. Verrà data in gestione una sola area ortiva per nucleo familiare convivente, anche se composto da più persone anziane.

Art. 7) L'orto non è cedibile e non può essere dato in affitto e deve essere coltivato direttamente dagli assegnatari; possono partecipare alla conduzione dell'appezzamento anche i familiari conviventi.

Art.8) In caso di decesso, qualora il coniuge dell'assegnatario ne faccia richiesta entro 30 giorni, potrà subentrare nell'assegnazione purché in possesso dei prescritti requisiti. In mancanza di tale richiesta o dei requisiti richiesti, il coniuge o i figli potranno raccogliere i frutti pendenti entro il termine massimo di 90 giorni dal decesso. Il lotto libero viene riassegnato dal Comune.

Art.9) In caso di rinuncia o revoca dell'orto non verrà riconosciuto agli assegnatari alcun compenso per danni ai frutti pendenti o altri indennizzi di sorta. Il lotto libero viene riassegnato dal Comune.

Art. 10) Ogni assegnatario è tenuto al pagamento di una quota delle spese varie sostenute dal rappresentante (pulizia etc...) e della spesa per il consumo idrico che il Comune sostiene per la conduzione degli orti in base ad un riparto da farsi al termine di

ogni esercizio finanziario, sulla base dei dati di consumo forniti dal contatore unico intestato all'Amministrazione.

Art. 11) Gli assegnatari devono tenere gli orti, le zone limitrofe e le aree di uso comune ben puliti da erbacce e da quant'altro deturpi e degradi l'ambiente.

Art. 12) All'assegnatario è fatto divieto:

- transitare e sostare con veicoli a motore all'interno dell'area; i mezzi vanno lasciati nell'apposito parcheggio;
- indirizzare estranei negli orti senza la sua presenza;
- costruire capanni e similari come baracche, chioschi, serre, etc. ... ;
- interrare vasche per la raccolta delle acque e ogni forma di lagunaggio, stoccaggio, anche temporanea di acqua, eccetto per annaffiatoi necessari ad irrorare le colture (l'acqua non deve sostare per più di alcune ore ed i contenitori vanno vuotati continuamente);
- al termine del processo di irrigazione i tubi di gomma devono essere riposti;
- scavare buche per il compostaggio di rifiuti;
- coltivare piante che possano danneggiare i vicini assegnatari (mais, girasole, piante da fusto, etc) e piante naturalmente portatrici di insetti, funghi, parassiti, etc... Eventuali coltivazioni che possono fare ombra o creare problemi al vicino vanno collocate al centro dell'orto;
- stendere stuoie, moquette e ogni altro materiale che possano richiamare animali o stagnazione di acqua, ... nei camminatoi e nelle parti comuni;
- tenere animali di qualsiasi specie negli orti;
- tenere nell'area ortiva materiali ed oggetti diversi da quelli utilizzati per le coltivazioni, come armadi, tavoli e simili, gli attrezzi vanno tenuti nel capanno di servizio;

Art. 13) La tenuta degli orti deve essere conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, come pure le coltivazioni e quant'altro inerente le medesime.

Art. 14) I rifiuti dovranno essere raccolti a cura degli assegnatari negli appositi spazi predisposti.

Art. 15) La collettività degli assegnatari è tenuta ad eleggere un proprio rappresentante il quale può scegliere un collaboratore che lo aiuti nella gestione degli orti.

Il rappresentante degli assegnatari rimane in carica cinque anni decorsi i quali l'assemblea degli assegnatari può procedere a nuova nomina, confermare l'attuale responsabile o non procedere; in questo ultimo caso si intende tacitamente rinnovato l'incarico per ulteriori 5 anni.

Art. 16) Per qualsiasi decisione che interessi e riguardi la collettività degli assegnatari e che sia compatibile con il presente regolamento e con gli intendimenti dell'Amministrazione Comunale, è competente l'assemblea degli assegnatari che dovrà esprimersi a maggioranza semplice.

Art. 17) Al regolamento possono essere apportate modifiche: direttamente dall'Amministrazione; eventuali richieste di modifiche possono essere avanzate dal rappresentante degli assegnatari e su richiesta della maggioranza degli assegnatari.

Art. 18) La trasgressione alle norme del presente regolamento o, più semplicemente, dei principi che hanno ispirato l'assegnazione degli orti, costituirà motivo di richiamo scritto da

parte del Dirigente del Settore Politiche Sociali. La contestazione delle infrazioni sarà effettuata sulla base delle segnalazioni pervenute o delle informazioni autonomamente assunte che saranno verificate con il rappresentante degli assegnatari. Successivamente al secondo richiamo qualora l'assegnatario non avesse provveduto entro 30 giorni a regolarizzare la propria posizione si procederà alla revoca dell'assegnazione con provvedimento del Dirigente del Settore.